



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 43

Oggetto: COMUNE DI LIVIGNO - ADOZIONE CON D.C.C. N. 84 DEL 29.12.2025 DELLA VARIANTE PUNTUALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL DOMINIO SCIABILE PER LA REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI ACCUMULO PER L'INNEVAMENTO ARTIFICIALE NEL COMPENSORIO SCIISTICO DELLA SOC. SITAS S.P.A. - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP E CON IL PTR, AI SENSI DELL'ART. 13 C. 5, MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PTCP AI SENSI DELL'ART. 17 C. 11 DELLA L.R. 12/05 E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA L.R. 31/14

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 25 (venticinque) del mese di marzo, alle ore 10:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on-line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ecc...); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO altresì che:

- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Sondrio è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 del 25.01.2010 ed è in vigore dal 7.04.2010, data della sua pubblicazione sul BURL n. 14;
- ai sensi della l.r. 12/2005, dalla data di entrata in vigore del PTCP, sono trasferite alla Provincia di Sondrio le funzioni amministrative concernenti la valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il PTCP;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, c. 5, della l.r. 12/2005, che prevede che la Provincia valuti la compatibilità del Documento di Piano del PGT o sua variante con il PTCP, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'art. 18 della medesima legge, entro 120 giorni dal ricevimento della relativa documentazione;
- l'art. 15, c. 7-quater, della l.r. 12/2005, che attribuisce al PTCP della Provincia di Sondrio il compito della definizione dei domini sciabili e della perimetrazione degli ambiti di elevata naturalità ex art. 17 delle NA del PPR;
- l'art. 18, c. 2, della l.r. 12/2005, che dispone l'efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT delle previsioni ivi enumerate;
- l'art. 20, c. 6, della l.r. 12/2005, che dispone che la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del Piano Territoriale Regionale d'Area della Media e Alta Valtellina (PTRA_MAV), è effettuata dalla Provincia di Sondrio;
- l'art. 17, c. 11 della l.r. 12/2005, che dispone che il PTCP possa disciplinare modalità di approvazione di varianti semplificate al PTCP nel caso in cui le modifiche proposte non incidano sulle strategie generali di Piano;
- l'art. 80 c. 3 e c. 4 delle Na del PTCP, ove trova applicazione quanto previsto al sopracitato art. 17 della legge regionale;

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 13, c. 5 della l.r. 12/2005:

- qualora il Comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale (ora deliberazione del Presidente);
- in caso di assenso alla modifica, il Comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio Piano sino alla definitiva approvazione della modifica dell'atto di pianificazione di che trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del Documento di Piano connesse alla richiesta di modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Livigno è dotato di PGT vigente adeguato alla LR 31/2014, approvato con DCC n. 32 del 31.05.2022 con efficacia dal 17.08.2022, a cui hanno fatto seguito l'avvio del procedimento con DGC n. 22 dell'1.02.2023 di una variante generale per la revisione dei domini sciabili (c.d. 5^ variante) e la variante approvata con DCC n. 42 del 24/07/2025 (c.d. 6^ variante), efficace dal 17/09/2025;
- il Comune di Livigno, previo Decreto di non assoggettabilità alla VAS, a firma delle Autorità per la VAS del Comune di Livigno con prot. n. 36535 del 03.12.2025, ha adottato, con DCC n. 84 del 29.12.2025, la variante puntuale del proprio Piano di Governo del Territorio, finalizzata all'ampliamento del dominio sciabile per la realizzazione di un bacino di accumulo per l'innevamento artificiale, che altrimenti risulterebbe solo parzialmente ricompreso nel dominio del PGT vigente;
- con comunicazione pervenuta al prot. n. 1341 del 15.01.2026, il Comune ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta variante al PGT e la relativa istanza di parere di compatibilità con il PTCP e con il PTRÀ; da tale data decorrono i termini per l'espressione del parere richiesto;
- il confronto con il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 5 della l.r. 12/2005, si è tenuto il 12 marzo 2026;
- il Servizio "Pianificazione territoriale" ha svolto l'istruttoria, riportandone le conclusioni nell'allegata relazione, datata 23 marzo 2026;

ATTESO che la sopracitata relazione istruttoria, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, esprime parere positivo circa l'accoglimento della proposta di ampliamento del dominio sciabile in variante al PGT di Livigno, in quanto comporta l'individuazione alla scala locale e con cartografia di maggior dettaglio di un ambito che, per dimensioni, non incide sulle strategie generali del piano provinciale e, per tipologia, non si pone in contrasto con gli obiettivi di PTCP e di PTRÀ, ma anzi concorre al raggiungimento di obiettivi comuni alle due pianificazioni (provinciale e regionale), orientate alla riqualificazione e valorizzazione delle aree sciabili;

CONSIDERATO che la variante in argomento del PGT di Livigno si configura quale variante non sostanziale del PTCP ai sensi dell'art. 80 c. 3 delle Norme di Attuazione e pertanto è approvata dal Consiglio provinciale con la procedura semplificata di cui all'art. 17 c. 11 della l.r. 12/2005, previa sottoposizione alla Giunta (oggi Presidente della Provincia), ai sensi dell'art. 13 c. 5 della medesima l.r.;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole di compatibilità della variante puntuale del PGT di Livigno con il PTCP e con il PTRÀ (o PTRÀ-MAV), a condizione che siano recepite le indicazioni dell'allegata relazione istruttoria, che costituisce motivazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 3 della L. 241/90;
2. di proporre, conseguentemente, l'adeguamento cartografico degli strumenti di pianificazione sovraordinati, con modifica del perimetro del dominio sciabile nel PTCP contestuale all'espressione della valutazione di compatibilità del PGT;
3. ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c. 5 della l.r. 12/2005, di sottoporre l'espressione del presente parere per la variante del PTCP, alla definitiva approvazione del Consiglio provinciale;

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. al fine di consentirne l'immediata sottoposizione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente